SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. **271.**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 2008.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3654). . . . . Pag. 16

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3655) . . . . Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «Europa delle Arti», dedicate al Portogallo, millesimo 2008. . Pag. 18

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti», dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008 . Pag. 19

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la serie Europa, millesimo 2008 . . . . Pag. 20

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la serie Europa, millesimo 2008 . . . . Pag. 21

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia», millesimo 2008 . . . . Pag. 22

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci», millesimo 2008 . . . . Pag. 23

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «60º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2008 . . . . Pag. 24

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Anna Magnani», millesimo 2008. Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Benevento . . . . Pag. 26

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 21 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Area servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA: Avviso di finanziamento, relativo all'anno 2008, per progetti a valere sull'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Presentazione delle domande per le scadenze: 11 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre 2008. . . Pag. 27

Ministero degli affari esteri:

Cessazione degli effetti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975 . . . . Pag. 62

Rilascio di *exequatur* . . . . Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. **271.**

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare l'articolo 16, comma 4, e seguenti, con il quale è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006, e in data 5 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali è stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999, con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;

Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 febbraio 2000;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, recante indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 921;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Ritenuto di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato, di cui al citato parere, relative all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

Art. 1.

Competenze e organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 2.

Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due Dipartimenti, come di seguito indicato:

a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi;

b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

2. Sono, inoltre, conferiti nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata tabella *A* quattro incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

3. Costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

Capo II

ATTRIBUZIONI DEI DIPARTIMENTI

Art. 3.

Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali; gestione dei sistemi informativi;

b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali.

2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei Dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due Dipartimenti.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli Uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione è determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello

non generale. L'aliquota degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione, destinati ad essere ricompresi nell'ambito del contingente complessivo di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, è stabilito nel numero di 4.

Capo III

Art. 4.

Altri organismi ed istituzioni

1. Operano nell'ambito del Ministero:

a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

b) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in 2 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'Ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi del comma 6, dell'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.

Capo IV

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Art. 5.

Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi

1. Il Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi è così articolato:

a) direzione generale dei porti;

b) direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale;

c) direzione generale del trasporto aereo;

d) direzione generale per gli affari generali e il personale;

e) direzione generale per la programmazione e progetti internazionali;

f) direzione generale per i sistemi informativi.

2. La Direzione generale dei porti: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali;

b) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

c) disciplina generale dei porti;

d) amministrazione del demanio marittimo e sistema informativo del demanio marittimo;

e) sistema idroviario padano-veneto;

f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla programmazione delle opere infrastrutturali portuali.

3. La direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale: articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

b) promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare;

c) regime amministrativo della nave;

d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e) sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del personale marittimo;

f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);

h) nautica da diporto;

i) personale marittimo.

4. La Direzione generale del trasporto aereo: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:

a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;

b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;

c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;

d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo.

5. La direzione generale per gli affari generali e il personale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria e dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

b) reclutamento e formazione del personale;

c) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;

d) trattamento giuridico del personale;

e) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

f) trattamento economico del personale;

g) servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

h) acquisizione di beni e servizi; contratti;

i) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza. Attività occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero;

j) politiche del personale per le pari opportunità.

6. La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica;

b) supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria;

c) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

d) coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e gli Istituti di ricerca nazionali ed internazionali.

7. La direzione generale per i sistemi informativi: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero;

b) gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero;

c) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.

9. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale anche del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 6.

Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale è così articolato:

a) direzione generale per la motorizzazione;

b) direzione generale per la sicurezza stradale;

c) direzione generale per il trasporto stradale;

d) direzione generale per il trasporto ferroviario;

e) direzione generale per il trasporto pubblico locale;

f) direzione generale del trasporto intermodale.

2. La direzione generale per la motorizzazione: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;

b) trasporto merci pericolose su strada; normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;

e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;

f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

h) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

3. La direzione generale per la sicurezza stradale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;

c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;

e) supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecniche funzionali della rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale;

f) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;

g) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;

h) attività internazionale per le materie di competenza;

i) contenzioso in materia di circolazione stradale.

4. La direzione generale per il trasporto stradale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;

c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;

e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;

f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato centrale dell'albo;

g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

5. La direzione generale per il trasporto ferroviario: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

b) licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

c) rapporti internazionali;

d) esercizio poteri dell'azionista FS, programmazione di settore;

e) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale;

f) vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.

6. La direzione generale per il trasporto pubblico locale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

b) normativa di settore nazionale ed internazionale;

c) allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

e) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.

7. La direzione generale del trasporto intermodale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

b) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto intermodale di persone e cose;

c) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto intermodale;

d) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale.

8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.

Capo V

ATTRIBUZIONI DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 7.

Funzioni

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente regolamento nei seguenti ambiti di attività:

a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;

e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

f) predisposizione della normativa tecnica di settore;

g) impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto;

h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

Capo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 8.

Direzioni generali territoriali

1. Sono organi del Ministero, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

a) direzione generale territoriale del nord-ovest: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali;

b) direzione generale territoriale del nord-est: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali;

c) direzione generale territoriale del centro-nord: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali;

d) direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali;

e) direzione generale territoriale del sud e Sicilia: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.

2. A ciascuna direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale:

a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;

c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;

e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

Art. 9.

Competenze delle direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)*, e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;

d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;

h) circolazione e sicurezza stradale;

i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

o) attività in materia di autotrasporto;

p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Art. 10.

Organizzazione delle direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva.

2. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale.

3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

Capo VII

DOTAZIONE ORGANICA E NORME FINALI

Art. 11.

Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella *A* allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero.

3. È istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.

Art. 12.

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 13.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il comma 5, dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.».

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

CHITI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 59

MINISTERO DEI TRASPORTI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 11, comma 1)

	Dotazione organica
Dirigenti di prima fascia	23
Dirigenti di seconda fascia	135
Totale area dirigenziale	158
Area C	
Posizione economica C3	586
Posizione economica C2	1.080
Posizione economica C1	925
Area B	
Posizione economica B3	2.346
Posizione economica B2	1.114
Posizione economica B1	342
Area A	
Posizione economica A1	745
Totale aree funzionali	7.138
Totale generale	7.296

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63.

— L'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1997, n. 293, così recita:

«Art. 1 *(Attribuzioni del CIPE)*. — 1. Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a:

a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati;

b) definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e verificarne l'attuazione, attraverso una stretta cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati, con le modalità previste dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A tale fine approva, fra l'altro, piani e programmi di intervento settoriale e ripartisce, su proposta delle amministrazioni interessate, le risorse finanziarie dello Stato da destinare, anche attraverso le intese istituzionali di programma, allo sviluppo territoriale;

c) svolgere funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale; approvare, ai sensi dell'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le singole intese istituzionali di programma e la disciplina per l'approvazione ed il finanziamento dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti di area, nonché definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, disciplinandone le modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo;

d) rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative;

e) definire le linee guida ed i princìpi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore.

2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, può costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessità e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma 5.

4. Il Presidente del CIPE può richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.

5. Il CIPE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede, su proposta del Presidente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare il proprio regolamento interno al fine di assicurare, fra l'altro:

a) che la partecipazione alle riunioni collegiali sia riservata ai Ministri interessati, limitando a casi eccezionali la possibilità di delega e prevedendo che un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in rappresentanza dello stesso Ministero, qualora il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica partecipi alle riunioni in qualità di Presidente delegato del CIPE;

b) che il procedimento di formazione delle proposte di delibera sia riordinato in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e in modo da consentire la partecipazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni interessate all'elaborazione delle proposte sin dalla fase iniziale;

c) che le proposte delle amministrazioni competenti, sulla base delle quali il CIPE è chiamato a deliberare, siano corredate dalle opportune valutazioni tecniche, economiche e finanziarie.

6. Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie. All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante: «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 2003, n. 170.

— I commi 4 e seguenti dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174, così recitano:

«4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

5. L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attività del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.».

— L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 settembre n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164, così recita:

«5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.».

— L'art. 42, commi 1, lettera *c) d)* e *d-bis)* del decreto legislativo n. 300/1999, così recitano:

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a)-b) (omissis).

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni.».

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, recante: «Organizzazione del Ministero delle infrastrutture» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2006, n. 179.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007, recante: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2006 relativo alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 2007, n. 154.

— L'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, così recita:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, recante: «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1999, n. 241.

— L'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, così recita:

«10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto art. 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

— L'art. 1, commi da 404 a 416 e 921 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, così recitano:

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera *f)*, e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera *f)*. I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera *f)*, e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera *b)*, e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unità per la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unità per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.».

«921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, recante: «Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 2007, n. 152.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *d-bis)* del decreto legislativo n. 300/1999 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006 così recita:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis.* La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93 recante: «Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2007, n. 161.».

— L'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165/2001 così recita:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *d-bis)* del decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, così recita:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito

dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Per l'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge n. 296/2006, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per l'art. 1, della legge n. 144/1999, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 1, comma 921, della legge n. 296/2006, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 37 del decreto legislativo n. 188/2003, così recita:

«Art. 37 *(Organismo di regolazione)*. — 1. L'organismo di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo.

2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:

a) prospetto informativo della rete;

b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito;

c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;

d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;

e) accordi per l'accesso di cui all'art. 6 del presente decreto;

f).

4. L'organismo di regolazione, nell'àmbito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.

5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.

7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale.

8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— L'art. 16, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 2004, n. 174, così recita:

«6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'àmbito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— L'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, recante: «Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1966, n. 321 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti, in concessione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1967, n. 44, così recita:

«Art. 6. Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del regio decreto legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonché le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

È istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera *a)* del precedente art. 5.

La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione.».

Nota all'art. 8:

— L'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, così recita:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92.

— Per l'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *d-bis)* del decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, così recita:

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale)*. — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-*bis.* I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-*bis*, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

Nota all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante: «Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 2004, n. 100.

Nota all'art. 12:

— L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300/1999, così recita:

«5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.».

Nota all'art. 13:

— L'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2004, come modificati dal presente regolamento, così recitano:

«4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari". Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto ufficio non rientra tra gli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

5. L'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'àmbito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.».

08G0037

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1º febbraio 2008.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania. (Ordinanza n. 3654).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007 e n. 3638 del 31 dicembre 2007;

Considerato che in relazione al contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della Campania in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, alla data del 31 gennaio 2008, sono cessate le condizioni dell'emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la contabilità speciale per le attività di completamento e monitoraggio necessarie;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Campania;

Vista la nota del Presidente della regione Campania - Commissario delegato del 5 novembre 2007;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota del 29 gennaio 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prof. Massimo Menegozzo direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è nominato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione, entro il 31 dicembre 2008, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unità di personale utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, il Commissario delegato si avvale del personale e della struttura di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2425/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, trasferite sulla contabilità all'uopo istituita ed intestata al medesimo Commissario delegato.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00979

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3655).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 in data 30 gennaio 2008;

Vista la richiesta del Commissario delegato - pref. De Gennaro pervenuta il 1° febbraio 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'immediata evacuazione dei rifiuti urbani giacenti sul territorio della regione Campania ed impedirne l'incontrollato sversamento con i rischi per la salute della popolazione con connessa compromissione dell'integrità delle matrici ambientali è autorizzata, presso gli impianti di selezione prevalentemente mediante trito vagliatura, l'attività di confezionamento di balle codificate CER 200301 da avviare alle successive attività di trasporto ai siti di destinazione finale per smaltimento e recupero anche fuori regione.

2. Per le attività di cui al comma 1, sono istituiti presso gli impianti appositi registri di carico e scarico per la specifica contabilizzazione dei costi sostenuti ai fini della corretta imputazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008 è autorizzato alla localizzazione di siti di smaltimento finale dei rifiuti anche in deroga all'art. 3 del decreto-legge n. 61/2007, così come convertito nella legge n. 87/2007.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «Europa delle Arti», dedicate al Portogallo, millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «Europa delle Arti» dedicate al Portogallo;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 50 della serie «Europa delle Arti» dedicate al Portogallo, millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00	28	900	± 1‰	16,129	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2008», a destra «RI»; in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: in primo piano, raffigurazione della Torre di Belém in Lisbona; sulla destra il valore «50 EURO»; alla base dell'opera, è riportato lo stile architettonico del monumento, «GOTICO MANUELINO»; a seguire, «R»; intorno, la scritta «EUROPA DELLE ARTI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00722

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti», dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti» dedicate ai Paesi Bassi;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 della serie «Europa delle Arti» dedicate ai Paesi Bassi, millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2008», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro raffigurazione del particolare dell'opera «LA MERLETTAIA» di Jan Vermeer; intorno la scritta «EUROPA DELLE ARTI»; in basso il nome dell'artista «J. VERMEER»; a destra il valore «20 EURO» e «R»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00721

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la serie Europa, millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4, relativo alla riunione delle Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la serie Europa, millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	nominale				g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: ritratto di Andrea Palladio con una composizione di elementi architettonici rappresentativi del suo stile e alcuni strumenti di lavoro: compasso, squadra e goniometro; alla base il nome dell'autore «COLANERI»; ad arco la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione con rappresentazione del prospetto e della pianta di Villa Capria detta La Rotonda, simbolo dell'architettura Palladiana. Ai lati della struttura architettonica sono riportate, rispettivamente a sinistra ed a destra, le date «1508» e «2008», al centro su due righe, «ANDREA PALLADIO»; a seguire il valore «20 EURO» ed il logo della «SERIE EUROPA»; in basso «R»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00723

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la serie Europa, millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «V Centenario della nascita di Andrea Palladio», per la serie Europa, millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: ritratto di Andrea Palladio con una composizione di elementi architettonici rappresentativi del suo stile e alcuni strumenti di lavoro: compasso, squadra e goniometro; alla base il nome dell'autore «COLANERI»; ad arco la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: composizione con rappresentazione del prospetto e della pianta di Villa Capria detta La Rotonda, simbolo dell'architettura Palladiana. Ai lati della struttura architettonica sono riportate, rispettivamente a sinistra ed a destra, le date «1508» e «2008», al centro, su due righe, «ANDREA PALLADIO», a seguire il valore «10 EURO» ed il logo della «SERIE EUROPA»; in basso «R»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00724

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia», millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia», millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano, inseriti in un quadrato, forma eletta a rappresentare la sapienza, gli elementi principali dello stemma dell'Ateneo perugino: S. Ercolano ed il Grifo rampante coronato; in basso elemento decorativo; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano formella quadrata in pietra con iscrizione medievale, posta a chiusura della nicchia dove erano conservati i documenti riguardanti la nascita dell'Università. In alto le date «1308» e «2008»; in basso «R», il valore «EURO 10» ed il nome dell'autore «L. DE SIMONI»; sul lato sinistro e sul lato destro, le rispettive scritte «UNIVERSITÀ» e «DI PERUGIA»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00725

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci», millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Bicentenario della nascita di Antonio Meucci», millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	= 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro, ritratto di Antonio Meucci; in basso a sinistra, il nome dell'autore «C. MOMONI»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: allegoria di trasmissione telefonica: segnali elettrici e fibre ottiche creano un vortice intorno al globo. Al centro in primo piano il valore «5 EURO»; in basso «R»; a destra, racchiuse in un quadrato le date «1808» e «2008»; ad arco la scritta «ANTONIO MEUCCI»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00726

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «60º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento celebrative del «60 Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «60º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano figura femminile rappresentativa della Repubblica Italiana; a destra, la Costituzione Italiana con il primo articolo: «L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO»; di seguito il nome dell'autore «CASSOL»; in tondo «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: in primo piano un putto che sorregge la bilancia, simbolo di giustizia; sullo sfondo, un panneggio a spirale che termina con il tricolore; a sinistra il valore «5 EURO»; in basso «R» e le date «1948» e «2008»; ad arco «60º ANNO DELLA COSTITUZIONE»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00727

DECRETO 23 gennaio 2008.

Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Anna Magnani», millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 4 relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico artistica del 28 maggio 2007, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2008 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete in argento celebrative del «Centenario della nascita di Anna Magnani»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Anna Magnani», millesimo 2008, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso**	
	nominale				**g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: ritratto dell'attrice Anna Magnani; alla base il nome dell'autore «URBANI»; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: al centro immagine ispirata al film «ROMA CITTÀ APERTA» di Roberto Rossellini; in basso il valore «5 EURO»; a sinistra «R»; intorno la scritta «ANNA MAGNANI 1908-2008»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO **ROVESCIO**

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A00728

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio di Benevento in data 8 gennaio 2008.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota dell'ufficio del 9 gennaio 2008 prot. n. 2594, dalla quale si evince che l'ufficio, in data 8 gennaio 2008, a causa di un guasto all'interruttore generale della cabina elettrica, non è stato in grado di fornire servizi all'utenza.

Il garante del contribuente, sentito al riguardo ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *B*, con nota n. 51 del 16 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento in quanto la causa dell'evento non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art, 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, 24 gennaio 2008

Il direttore regionale: SPAZIANI

08A00872

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 21 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Area servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio provinciale di Genova in data 27 dicembre 2007 prot. n. 24667, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa della sostituzione del ROUTER CISCO 2800 nei giorni 24-27 dicembre 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 16 gennaio 2008 prot. n. 5800;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: dalle ore 15 del 24 dicembre 2007 alle ore 14 del 27 dicembre 2007; regione Liguria: Ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 gennaio 2008

Il direttore regionale: GRIFFA

08A00882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso di finanziamento, relativo all'anno 2008, per progetti a valere sull'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato dall'articolo 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Presentazione delle domande per le scadenze: 11 febbraio, 10 giugno, 10 ottobre 2008.

1. *Premessa.*

L'art. 9 della legge n. 8 marzo 2000 n. 53 attribuisce annualmente una quota del Fondo delle politiche per la famiglia al finanziamento di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro, al fine di creare e diffondere una cultura della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi.

Nelle more dell'adozione del decreto interministeriale finalizzato alla definizione dei criteri per la concessione dei predetti contributi, le modalità per la valutazione dei progetti presentati restano stabilite dal decreto interministeriale 15 maggio 2001, così come prorogato, da ultimo, dal decreto interministeriale 9 gennaio 2008, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, nella misura in cui lo stesso risulta compatibile con le novità introdotte dalla citata legge finanziaria per il 2007.

Il presente documento, con il quale si intendono superate tutte le precedenti indicazioni fornite, contiene informazioni utili, elaborate sulla base dell'esperienza sinora maturata per favorire gli adempimenti da compiersi in vista delle prossime scadenze.

2. *Risorse disponibili.*

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2007, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2008» [1], nell'ambito dello stanziamento relativo alla Struttura di Missione denominata «Dipartimento delle Politiche per la Famiglia», le risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono attualmente stabilite in € 4.300.000 per la scadenza di febbraio 2008.

Con successivo decreto ministeriale (recante la ripartizione per l'anno 2008 degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - ai sensi dall'art. 1, comma 1252, della medesima legge) saranno fissate in via definitiva le risorse da destinare complessivamente alle tre scadenze del corrente anno; di conseguenza l'importo attualmente disponibile per la scadenza di febbraio potrà risultare maggiore.

Nel corso dell'anno, per ciascuna scadenza, i contributi saranno destinati prioritariamente a soddisfare le richieste provenienti dalle imprese fino a 50 dipendenti, fino a concorrenza del 50% dei fondi disponibili per la scadenza considerata.

3. *Azioni ammissibili.*

Le azioni ammissibili sono:

a) Flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro (tra cui part-time reversibile, telelavoro, orario flessibile anche su turni, banca delle ore, orario concentrato etc.etc.).

Da notare che:

l'elenco non è tassativo: è sempre possibile, quindi, proporre azioni di flessibilità diverse da quelle citate dalla legge;

in caso di part-time reversibile, la figura del sostituto che integra le ore non lavorate dal soggetto cui è concesso l'orario ridotto per motivi di conciliazione deve avere un inquadramento contrattuale compatibile con le mansioni che è chiamato a svolgere e corrispondente ai compiti precedentemente attribuiti alla risorsa sostituita;

sempre in caso di part-time reversibile, la tipologia contrattuale scelta per la nuova assunzione deve essere rispettosa del quadro normativo vigente e compatibile con la prestazione lavorativa richiesta al sostituto;

non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore è configurabile un vero e proprio diritto al part-time, [2] poiché in questo caso non è ravvisabile l'innovatività dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;

b) Programmi di formazione per lavoratori al rientro da un periodo di congedo per finalità di conciliazione.

Si sottolinea che:

Il periodo di congedo fruito dal lavoratore deve essere riconducibile ad esigenze di conciliazione (es. congedo di maternità, paternità o parentale) e deve essersi protratto per almeno 60 giorni;

i percorsi formativi possono essere finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie al reinserimento del lavoratore (almeno nelle medesime mansioni ricoperte in precedenza) scongiurando il rischio di una discriminazione nell'effettivo mantenimento della professionalità e nella progressione di carriera: si potrà trattare, quindi,

[1] Pubblicato nel supplemento straordinario alla *G.U.* n. 21 del 25 gennaio 2008.

[2] Cfr., ad esempio, l'art. 12-*bis* del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 come recentemente sostituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (recante il recepimento del Protocollo Welfare) art. 1, comma 44.

di una formazione mirata di tipo tecnico-professionale oppure orientata a competenze trasversali di tipo organizzativo o relazionale, sempre che tali competenze risultino essenziali ai fini del migliore reinserimento nell'azienda;

c) Sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo con altro titolare di impresa o lavoratore autonomo, così come specificati al punto 8.

Occorre tener presente che:

la sostituzione può essere totale o parziale, sia con riferimento all'attività da svolgere, sia con riferimento alla durata del progetto: la sostituzione può, quindi, riguardare l'affidamento al sostituto di tutte le tipologie di attività svolte ovvero solo di una parte ben definita di esse e può altresì coprire l'intera durata del progetto, ovvero articolarsi in modo frazionato (nel senso di uno scambio organizzato su porzioni di giornata o su diversa unità temporale) durante il periodo progettuale;

il sostituto deve essere possibilmente già individuato al momento della presentazione del progetto o, in mancanza, devono essere molto ben dettagliate le modalità per la sua individuazione e le competenze che lo stesso deve possedere in relazione al tipo di attività che si intende delegare.

d) Interventi ed azioni volti a favorire la sostituzione di personale in part-time, il reinserimento di soggetti al rientro da congedi, una diversa articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori in modo da qualificare l'azienda come luogo di promozione di azioni adatte a rendere migliori e più efficaci le forme di conciliazione già applicate e/o ad introdurre nuove soluzioni per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

Senza pretesa di esaustività e al solo fine di contribuire al chiarimento delle questioni più di frequente sollevate in merito all'applicazione di questa disposizione, si ricorda che:

non rientra tra le azioni ammissibili la sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale, ovvero per congedi o riposi previsti dalla legge n. 104/1992 o da altra disposizione di legge, o, ancora, per i casi in cui in capo al lavoratore è configurabile un vero e proprio diritto al part-time, [3] poiché in questo caso non è ravvisabile l'innovatività dell'azione, posto che l'ordinamento ha ritenuto le relative esigenze di conciliazione meritevoli di una tutela obbligatoria;

non è possibile finanziare con i fondi della conciliazione la costruzione di nuovi asili nido aziendali [4];

invece è possibile il finanziamento di azioni dirette, per esempio, a:

1. favorire l'accesso a servizi, ritenuti espressamente utili dai lavoratori con esigenze di conciliazione, in forma di «voucher» (ad esempio, per assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, ecc) nella misura prevista dal documento sui costi ammissibili allegato, che costituisce parte integrante del presente bando (cfr. Allegato 3);

2. facilitare la gestione di momenti critici relativi alla disponibilità di servizi per l'infanzia (uscita da scuola, vacanze scolastiche) e per gli anziani (ferie di personale addetto alla cura); si pensi, ad esempio, all'istituzione di servizi di trasporto e/o accompagnamento, di spazi gioco e/o studio, ecc.. Tali servizi potranno essere attivati anche attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti esterni, purché la procedura di scelta risponda a criteri di trasparenza e di economicità, in base a quanto chiarito dal predetto documento sui costi ammissibili;

3. facilitare la gestione delle emergenze (quali la malattia dei figli o altri eventi imprevisti), ferma restando la non ammissibilità di interventi meramente finanziari;

è possibile, altresì, finanziare azioni di formazione in occasione di esigenze di conciliazione diverse dal rientro dopo un periodo di congedo (come, ad esempio, momenti formativi volti a rendere effettiva la parità di accesso ai percorsi di carriera per i lavoratori che, a vario titolo, fruiscono di benefici per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro), nonché attività rivolte a creare o implementare un'autentica cultura conciliativa tra i soggetti responsabili delle risorse umane, con competenze nella attuazione degli strumenti e delle strategie di conciliazione;

Per i progetti di lettera *a)*, *b)* e *d)* sono ammissibili anche:

1. azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in merito agli strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in azienda;

2. azioni di consulenza finalizzate all'orientamento, al sostegno motivazionale (coaching) o al sostegno alla gestione delle mutate condizioni di vita familiare e lavorativa (counselling), i cui costi, in caso di realizzazione tramite risorse esterne, dovranno rientrare nei massimali previsti dalla Circolare ministeriale n. 41/2003 al punto C.3.2 «Apporti professionali esterni compensi»(cfr. documento sui costi ammissibili - Allegato 3).

In proposito si precisa che, i relativi costi saranno imputabili alla voce «Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione» (Macrovoce 2 «Realizzazione») e, quindi, finanziabili in misura non superiore al 15% della spesa di realizzazione (cfr. piano finanziario 2008 - All 2).

Si informa che è possibile presentare progetti contenenti azioni ascrivibili ad una o più fra le tipologie enunciate, anche integrando le stesse in progetti compositi.

Si ricorda, infine, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si riserva di finanziare anche solo una quota parte del progetto presentato.

4. *Durata delle azioni.*

La durata massima delle azioni è di 24 mesi.

Per le azioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 9, in considerazione della loro natura, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la durata dell'azione:

la durata dei programmi di formazione al rientro - lettera *b)* - deve essere proporzionata alle effettive esigenze del lavoratore, in relazione alle mansioni svolte, alla posizione ricoperta in azienda, nonché alla durata del congedo stesso, che non può essere comunque inferiore a 60 giorni;

l'estensione del periodo cui riferire la sostituzione prevista dalla lettera *c)* non può eccedere i 12 mesi, in analogia con la durata massima prevista per il congedo parentale dei lavoratori dipendenti. Il progetto potrà, comunque, avere la durata massima di 24 mesi, laddove sia prevista un'azione di sostituzione che, sebbene complessivamente rientrante nel limite dei 12 mesi, sia articolata in modalità frazionata.

5. *Soggetti ammessi a finanziamento.*

Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 9:

a) le Aziende, vale a dire soggetti iscritti nel registro delle imprese: imprese di diritto privato, individuali o collettive - ivi comprese le cooperative - anche a partecipazione pubblica, totale o parziale (poiché detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse operano ed agiscono).

b) le Aziende sanitarie locali.

c) le Aziende ospedaliere.

In particolare, per quanto riguarda le azioni di lettera *d)*, riguardanti misure diverse dalla flessibilità di orario e dalla organizzazione del lavoro e che vanno a sostegno di quelle eventualmente previste da ciascuna azienda in questo campo, i progetti potranno essere presentati altresì da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese [5], anche per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti. In tal caso, tuttavia, le singole aziende coinvolte dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione dei progetti.

Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili tutti gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, compresi quelli di cui

[3] Cfr. nota 2.

[4] Cfr. sentenza n. 423/2004 della Corte costituzionale e altre.

[5] In caso di associazioni temporanee di imprese non ancora costituite al momento della presentazione del progetto è necessario indicare il soggetto capofila per i rapporti con l'amministrazione nonché le attività (e le connesse quote finanziarie) di rispettiva competenza delle imprese associate.

all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere così come sopra specificato.

In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte, per ciascuna scadenza, a concorrenza della somma che residua una volte esaurite le richieste di contributi delle imprese private (cfr. art. 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Sono soggetti ammessi a finanziamento, per le azioni di cui alla lettera *c)*:

a) Imprenditori (con o senza dipendenti/collaboratori), vale a dire:

i titolari di impresa che esercitino la stessa individualmente;

i titolari di impresa che esercitino la stessa collettivamente, limitatamente alle società di persone composte al massimo da tre soggetti e limitatamente ai casi in cui:

le funzioni svolte dalla pluralità di imprenditori non siano tra loro fungibili (pertanto non è possibile una sostituzione da parte di uno degli altri soci);

la sostituzione sia stata preventivamente autorizzata da tutti gli altri soci;

b) lavoratori autonomi, inclusi i liberi professionisti, nonché i lavoratori a progetto (a condizione che vi sia l'assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto).

Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna documentazione, è responsabilità del soggetto richiedente il finanziamento.

Presentazione di nuove domande.

Per quanto riguarda le azioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già usufruito di finanziamenti ai sensi dell'art. 9 possono presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:

1. che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo;

2. che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva di flessibilità).

In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di conciliazione per i dipendenti delle aziende consorziate/partecipanti, le singole aziende coinvolte potranno presentare singolarmente altri progetti a valere sull'art. 9 della legge n. 53/2000, solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal precedente.

Per quanto riguarda le azioni di sostituzione di cui alla lettera *c)*, che, per loro stessa natura, non possono essere riproposte con elementi di novità sostanziale, è sufficiente che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo.

6. *Accordo sindacale e intesa datoriale.*

L'art. 9 della legge n. 53/2000 prevede che i contributi siano erogati in favore di soggetti che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per le finalità di cui allo stesso articolo:

Accordo sindacale, per le azioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 9:

Presupposto indispensabile per il finanziamento dei progetti è che essi siano accompagnati da un accordo sindacale in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione espresse dai lavoratori.

Tali accordi contrattuali devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Essi consistono in accordi collettivi di secondo livello aziendale o territoriale conclusi con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda e sono volti ad introdurre una procedura generale oppure a fornire soluzioni dirette a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori. In ogni caso, l'accordo contrattuale:

è stipulato, in modo specifico, al fine di consentire la presentazione e la realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo;

recepisce i contenuti della proposta progettuale indicando il comune intento delle parti;

non si riferisce a generiche azioni di flessibilità, ma è strettamente legato agli obiettivi previsti dal progetto, di cui riferisce l'oggetto, le azioni da realizzare, il numero e le caratteristiche professionali dei destinatari, nonché le esigenze di conciliazione cui le azioni stesse rispondono.

mette in evidenza la valenza di azione positiva di flessibilità in favore della conciliazione lavoro-famiglia, nonché l'apporto innovativo e migliorativo del progetto rispetto a quanto già previsto dal contratto collettivo di riferimento o dalle prassi aziendali in vigore e reca l'indicazione circa l'eventuale adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali.

Intesa datoriale, per le azioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 9:

con riferimento ai progetti di cui alla lettera *c)*, stante la peculiarità degli stessi, devono essere individuate intese a livello nazionale o territoriale, da stipulare tra il soggetto proponente (imprenditore o lavoratore autonomo) e l'associazione datoriale di appartenenza [6)]. In questa fattispecie, l'accordo ha lo scopo di coinvolgere le associazioni datoriali in un processo culturale condiviso che favorisca la presa di coscienza circa le esigenze di conciliazione dei soggetti interessati, faciliti la diffusione dello strumento messo a disposizione dall'art. 9 della legge n. 53/2000 e aiuti a garantirne una corretta applicazione.

Nel caso dei liberi professionisti, tale intesa può essere stipulata con il Consiglio dell'Ordine di riferimento.

Nel caso di lavoratori a progetto, in mancanza di associazione datoriale cui fare riferimento, è consentito stipulare un accordo con l'associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento.

Nel caso dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA non iscritti in albi, in mancanza di soluzioni alternative, è possibile allegare una dichiarazione della Consigliera di parità competente per territorio.

Per quanto concerne gli aspetti formali, è necessario che l'accordo/intesa indichino chiaramente la data e il luogo della stipula, il titolo del progetto, i nomi dei firmatari (in stampatello e per esteso), le sigle di appartenenza (sindacali o datoriali) e, possibilmente, il timbro dell'associazione e dell'azienda (per la quale sottoscrive l'accordo il legale rappresentante).

7. *Destinatari delle azioni e priorità.*

Sono soggetti destinatari delle azioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 9 i lavoratori dipendenti, ed in particolare:

[6)] Cfr. DM 15 maggio 2001, art. 2, comma 6.

per le azioni di cui alla lettera *a)*, coloro che hanno esigenze di conciliazione legate alla genitorialità, con priorità per i genitori che abbiano figli fino a 12 anni (15 anni in caso di affidamento o adozione) ovvero figli disabili - di qualunque età - a carico;

per le azioni di cui alla lettera *b)*, lavoratori che si assentano dal lavoro per motivi di conciliazione, con priorità per coloro che rientrano da un congedo di maternità, di paternità o parentale e con preferenza per i progetti di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, almeno con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo (cfr. DM15/5/01);

per le azioni di cui alla lettera *d)*, coloro che abbiano figli minori, ovvero che si facciano carico della cura di familiari disabili o familiari anziani non autosufficienti. La disabilità o la non autosufficienza devono essere dimostrate con idonea certificazione, da produrre unitamente al progetto.

Con riferimento alla lettera *d)*, esclusivamente nel caso in cui l'azione progettuale preveda la realizzazione di servizi, è possibile includere tra i beneficiari anche i collaboratori (es. collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, titolari di partita IVA, ecc.), nonché altri soggetti con contratti di lavoro atipico, in misura limitata alla effettiva durata del rapporto con il soggetto proponente.

I soggetti destinatari delle azioni di cui alla lettera *c)* coincidono con i soggetti ammessi a finanziamento per la medesima lettera, di cui al paragrafo 5, cui si rimanda.

In ogni caso, deve trattarsi di soggetti che abbiano esigenze di conciliazione legate alla genitorialità: in analogia con quanto avviene per i lavoratori dipendenti in occasione dei congedi di maternità, paternità e parentali, cui fa riferimento l'art. 9 della legge n. 53/2000, si tratta di soggetti che abbiano, figli minori fino ad otto anni di età (ovvero di qualunque età, entro otto anni dall'ingresso degli stessi in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, se in affidamento o adozione, nazionale o internazionale) - con priorità per coloro che abbiano figli di età inferiore ad un anno o che sopportino particolari carichi di cura della prole (es. handicap, famiglie numerose o monoparentali, ecc.).

8. *Criteri di valutazione.*

In ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, si rende noto che i criteri per la valutazione dei progetti volti alla promozione di azioni positive in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, adottati in via preliminare dalla Commissione tecnica di cui all'art. 1, comma 1255 della legge finanziaria per il 2007, sono i seguenti:

relativamente ai progetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*:

Innovatività dell'azione (fino a 30 punti);

Concretezza dell'azione (fino a 30 punti);

Efficacia dell'azione rispetto al risultato (fino a 30 punti);

Integrazione in progetti compositi (fino a 5 punti);

Adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali opportunamente documentate (fino a 5 punti).

relativamente ai progetti di cui alla lettera *c)*:

Concretezza dell'azione (fino a 63 punti);

Efficacia dell'azione rispetto al risultato (fino a 30 punti);

Presenza di figli minori di un anno o di particolari carichi di cura (fino a 2 punti);

Adesione a sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali opportunamente documentate (fino a 5 punti).

Si precisa, in termini generali, che:

per innovatività si intende la capacità di attivare un nuovo processo, adottare nuovi approcci, realizzare azioni che siano in grado di generare un'evoluzione positiva e sostanziale nel contesto di applicazione, soprattutto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento o rispetto alla prassi già adottata in azienda;

per concretezza si intende la capacità di formulare obiettivi progettuali e soluzioni concrete rivolti a problemi reali e rilevanti per i beneficiari.

per efficacia si intende la attitudine della strategia adottata dal progetto a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si intendono, inoltre, per «sperimentazioni pilota promosse dalle autonomie locali», quegli accordi finalizzati a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia, previsti nel citato decreto ministeriale 15 maggio 2001.

Tutti i progetti saranno inoltre valutati sotto il profilo dell'economicità, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento che regola l'attività della pubblica amministrazione, nonché sotto i seguenti profili:

sostenibilità (capacità di mantenere in azienda nel tempo, anche dopo la conclusione del progetto, le azioni finanziate);

trasferibilità (attitudine dell'azione ad essere riproponibile in altri ambiti);

mainstreaming (capacità del progetto di supportare la creazione di una nuova cultura e di nuove prassi a livello di sistema).

Saranno ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, tutti i progetti che riporteranno un punteggio minimo superiore a 50.

9. *Termini e modalità di presentazione dei progetti.*

Le prossime scadenze per la presentazione dei progetti sono: 11 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre 2008.

I progetti devono pervenire, rispettivamente, entro i termini sopra indicati, al seguente indirizzo da indicare sulla busta anche in caso di consegna a mano:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia
via della Mercede n. 9 - 00187 Roma

I progetti possono essere inviati tramite spedizione postale con ricevuta di ritorno, ovvero consegnati a mano allo stesso Ufficio, all'indirizzo sopra riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.

Si evidenzia che il termine per la presentazione è rappresentato dalla data del timbro postale di partenza del plico. Saranno comunque esclusi i progetti pervenuti oltre 15 giorni dal termine di scadenza.

I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti al soggetto proponente.

I progetti devono essere inviati in originale, corredati di due copie cartacee [7]), nonché di una copia in formato elettronico elaborabile, completa del piano dei costi, utilizzando il modello di domanda (allegato 1), scaricabile dal sito:

http://www.governo.it/Presidenza/politichefamiglia/index.asp (Governo Italiano - Politiche per la famiglia), nel menu «Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro».

[7]) Le due copie cartacee da presentare sono solo quelle del modello di domanda e del piano finanziario.

La copia elettronica può essere consegnata su supporto informatico insieme alle copie cartacee, ovvero fatta pervenire all'indirizzo segreteriadipfamigliagoverno.it indicando il seguente oggetto «Progetto ex art. 9 legge n. 53/2000 TITOLO DEL PROGETTO».

Per consentire il corretto svolgimento del prescritto iter amministrativo, sul plico contenente ciascun progetto devono essere indicati il titolo del progetto, il nome del soggetto proponente e la seguente formula:

Progetto ex art. 9 legge n. 53/2000

Scadenza 11 febbraio (10 giugno/10 ottobre 2008)

Nel caso in cui più progetti siano inviati con un'unica spedizione in un unico imballaggio, la busta esterna dovrà specificare tutte le informazioni relative a ciascun progetto (pena l'impossibilità di attribuire un numero di protocollo e di tracciare la data di arrivo).

Per i progetti relativi alla lettera *c)*, è richiesta la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante lo stato di famiglia, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato al modello di domanda (Allegato 7).

I dati personali contenuti nei progetti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dei soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». Si allega, in proposito, l'informativa ex art. 13 del citato Codice (Allegato 4).

10. *Documentazione per la presentazione delle richieste di finanziamento.*

I documenti cui è necessario attenersi per la presentazione delle richieste di finanziamento sono disponibili sul sito del Ministero della famiglia all'indirizzo internet: http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.asp (Governo Italiano - Politiche per la famiglia), nel menu «Conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro».

È necessario compilare:

il modello di domanda (Allegato 1);

il piano finanziario per il 2008 (Allegato 2).

A tal fine, è possibile prendere visione dei seguenti documenti:

Art. 9. della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Art. 1., commi 1250, 1254, 1255 e 1256 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

decreto ministeriale 15 maggio 2001, annotato;

Linee guida sui costi ammissibili (Allegato 3);

Informativa privacy (Allegato 4).

È necessario, infine, allegare (in unica copia):

per i progetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 9:

1. l'accordo sindacale - presupposto indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento per i progetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)*;

2. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 198/2006 - già art. 2 della legge n. 125/1991 - (per tutte le tipologie di intervento) (Allegato 5);

3. esplicita indicazione del CCNL applicato nell'azienda e una copia dello stesso su supporto informatico;

4. certificato della Camera di Commercio, ovvero visura camerale (con esclusione dei soggetti pubblici);

5. copia dell'atto costitutivo o statuto (con esclusione dei soggetti pubblici);

6. documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC), con esclusione dei soggetti pubblici;

7. coordinate bancarie, con indicazione completa dell'IBAN - codice alfanumerico di 27 caratteri;

8. codice fiscale e partita IVA;

9. in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, allegare la documentazione attestante che il progetto presentato fa parte della sperimentazione stessa;

10. dichiarazione di autenticità delle informazioni rese (Allegato 6).

per i progetti di cui alla lettera *c)* dell'art. 9:

1. l'intesa di cui al precedente paragrafo 6;

2. la dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 198/2006 - già art. 2 della legge n. 125/1991 - (per tutte le tipologie di intervento) (Allegato 5);

3. certificato della Camera di Commercio, ovvero visura camerale;

4. copia dell'atto costitutivo o statuto;

5. documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC), relativamente ad eventuali lavoratori dipendenti e collaboratori;

6. coordinate bancarie, con indicazione completa dell'IBAN - codice alfanumerico di 27 caratteri;

7. codice fiscale e partita IVA;

8. in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle autonomie locali, allegare la documentazione relativa attestante che il progetto presentato fa parte della sperimentazione stessa.

9. parametri di riferimento per il compenso del sostituto;

10. elementi atti a documentare la propria attività in vista della valutazione di congruità delle modalità e dei costi di sostituzione (es. dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni, studio di settore, ecc.);

11. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante lo stato di famiglia, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato al modello di domanda (Allegato 7);

12. dichiarazione di autenticità delle informazioni rese (Allegato 6).

Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione indicata al punto 1 di ciascun elenco o della indicazione di cui al punto 3 del primo elenco non potranno essere ammesse a valutazione.

I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro il più breve tempo possibile dalla scadenza di presentazione e comunque prima che si esprima la Commissione di valutazione, ad eccezione della documentazione già in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuta istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e il comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa che l'interessato dovrà comunicare all'Amministrazione, entro gli stessi termini previsti per la presentazione del relativo documento, gli elementi necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Roma, 31 gennaio 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Il Responsabile della Struttura di Missione:
ONELLI

NB: Per gli allegati è possibile consultare il sito:

http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.asp

ALLEGATO 1

COME COMPILARE IL MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

Di seguito si riportano alcune indicazioni per la corretta compilazione del modello di domanda allegato.

La sezione "Dati relativi al soggetto proponente" richiede l'inserimento dei dati identificativi. E' necessario specificare la denominazione esatta dell'azienda, così come compare sulla visura della Camera di Commercio o sullo statuto dell'ente (documentazione che dovrà essere allegata alla domanda), e inserire i recapiti telefonici, fax e e-mail indicando, in particolare, nome e recapiti del responsabile del progetto.

La sezione "Dati relativi all'accordo contrattuale" richiede l'inserimento di tutte le informazioni necessarie ad identificare la natura dell'accordo presentato e i sottoscrittori dello stesso.

La sezione "Dati relativi al progetto" prevede l'inserimento del titolo e la tipologia di azione prescelta (lettera a, lettera b, lettera c, lettera d). E' possibile scegliere di realizzare anche più tipologie, ma in tal caso è necessario distinguere nel dettaglio i costi, le attività e i destinatari relativi a ciascuna di esse.
È indispensabile quindi specificare:

- la durata del progetto e le fasi di articolazione;
- i destinatari potenziali, intesi come i dipendenti che potrebbero essere interessati a usufruire delle misure di flessibilità adottate dal progetto (per la tipologia C deve essere indicato soltanto il titolare dell'impresa o il lavoratore autonomo che richiede il finanziamento);
- la composizione percentuale per sesso dei destinatari, sia potenziali che effettivi;
- i destinatari direttamente individuati o effettivi, cioè i beneficiari coinvolti nella realizzazione del progetto;
- il costo complessivo dell'intervento, dettagliato in voci di spesa così come indicato nell'apposito "Schema per la definizione del piano dei costi".

Nella sezione "Descrizione del progetto" occorre sviluppare l'idea progettuale indicando le esigenze di conciliazione alle quali il progetto intende rispondere.
Occorre inoltre precisare i seguenti punti:
• per i progetti della tipologia A, è necessario articolare lo svolgimento delle azioni di flessibilità previste (part time, orario flessibile, telelavoro, banca delle ore ecc.), specificandone la valenza di azione positiva e la novità apportata rispetto al contratto collettivo applicato nell'azienda (ad es. l'introduzione di un istituto contrattualmente non previsto, ovvero la destinazione di detto istituto a soddisfare le particolari e concrete esigenze di conciliazione dei beneficiari, anch'esse da specificare in relazione ad ogni singolo destinatario);
• per i progetti della tipologia B, è necessario descrivere le azioni formative previste dal progetto e indicare se al termine del progetto i destinatari coinvolti potranno rientrare nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, e qualora ciò non fosse previsto, specificarne le ragioni.
• per i progetti della tipologia C, occorre indicare se la sostituzione riguarda tutte le funzioni del titolare o soltanto alcune (specificando quali) e precisare secondo quali parametri è stato calcolato il compenso del sostituto, avendo cura di allegare il curriculum del titolare e del sostituto (se già individuato).

• per i progetti della tipologia D, occorre indicare il tipo di intervento e/o il servizio fornito specificando la valenza di azione positiva.

La sezione "Gestione del progetto" richiede di riportare, per tutte le tipologie, le fasi di attuazione del progetto indicandone la rispettiva durata e avendo cura che esse corrispondano effettivamente alle voci di spesa riportate nello "Schema per la definizione del piano dei costi". E' necessario, inoltre, segnalare l'eventuale contributo, finanziario e non, messo a disposizione dell'azienda per sostenere il progetto, specificando il tipo di risorse e la provenienza. Infine, devono essere indicati gli eventuali altri progetti presentati e realizzati negli anni precedenti finalizzati a sperimentare forme di flessibilità aziendale per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La sezione "Risultati attesi" richiede l'indicazione degli esiti previsti dalla realizzazione del progetto.

La sezione "Monitoraggio/Valutazione" va compilata precisando le modalità che il proponente intende seguire per monitorare l'andamento del progetto, al fine di rilevare le eventuali difficoltà o i ritardi di attuazione, e per valutare gli esiti dell'intervento. E' opportuno indicare se si prevede di coinvolgere il sindacato o l'associazione datoriale cofirmatari dell'accordo contrattuale.

La sezione "Preventivo delle spese" indica per voci di costo le seguenti informazioni: del numero, dell'unità di misura, del costo unitario e del costo totale. Il preventivo delle spese deve essere accompagnato da un piano dei costi più dettagliato, secondo lo schema allegato.
Nel caso siano state scelte più tipologie, è necessario dettagliare i costi separatamente.
Per la tipologia C, il costo del compenso del sostituto (che, si ricorda, non deve essere assunto con contratto di lavoro dipendente) deve essere segnalato tra le spese di realizzazione sempre indicando il numero, l'unità di misura, il costo unitario (orario, giornaliero) e il costo totale.

Nel modello di richiesta occorre indicare la data e apporre il timbro e la firma del rappresentante legale dell'azienda proponente.

E' dovuta la compilazione della "Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella richiesta" secondo l'Allegato n. 6 dell'avviso di finanziamento per il 2008..

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI di cui all'articolo 9, legge 53/2000 e successive modificazioni

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia
Via della Mercede 9
00187 Roma

Oggetto: progetto di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell'art. 9 della L. 8 marzo 2000 n. 53 e successive modificazioni.

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE

Impresa ____________________
Natura giuridica ____________________
Sede ____________________
Telefono ____________________
E – mail ____________________
Fax ____________________
Partita Iva ____________________
Codice fiscale ____________________
Settore di attività ____________________
Organico aziendale: M _____ F _____ T _____

Nota bene
E' indispensabile indicare:
• Nome del rappresentante legale ____________________
• Nome del responsabile del progetto ____________________
• Recapito telefonico e indirizzo e-mail del Responsabile del progetto ____________________

DATI RELATIVI ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

Per i progetti di cui alla lettera a), b) e d) dell'art. 9
- ○ Accordo aziendale
- ○ Accordo territoriale

Firmato il ____________________
Firmato tra ____________________

Per i progetti di cui alla lettera c) dell'art. 9
- ○ Intesa nazionale
- ○ Intesa territoriale

Firmata il ____________________
Firmata tra ____________________

Nota Bene
Per quanto riguarda le lettere a), b) e d), l'accordo deve essere siglato tra l'azienda proponente e le rappresentanze sindacali dei lavoratori aziendali o territoriali. La definizione dell'accordo è un requisito indispensabile per la presentazione della domanda di ammissione al contributo.
Per quanto riguarda la lettera c), le "intese" sono da stipulare tra il soggetto proponente (imprenditore o lavoratore autonomo) e l'associazione datoriale di appartenenza (cfr. paragrafo 6 dell'avviso di finanziamento per il 2008).

DATI RELATIVI AL PROGETTO

Titolo (per esteso): ____

____

Tipologia:

- ○ Lettera a)
- ○ Lettera b)
- ○ Lettera c)
- ○ Lettera d)

Nota bene Qualora la proposta progettuale includa più tipologie d'azione comprensive della tipologia C, devono essere allegati i due rispettivi accordi con le OO.SS. aziendali o territoriali e con le associazioni datoriali. Indicare se è già stata presentata una domanda di finanziamento ai sensi dell'art. 9 della legge 53/2000 e per quale scadenza. ○ **Si** Scadenza ______________________ ○ **No**

Durata *(specificare in mesi)*
Fasi di articolazione

Nota bene Specificare la durata prevista dell'azione, ricordando che un progetto non può superare i 24 mesi, e indicarne l' articolazione temporale di massima.

Numero dei destinatari:

a) potenziali T______________________
b) direttamente individuati M______ F _____ T____________

Nota bene Si ricorda che i destinatari delle azioni possono essere sia uomini che donne. I destinatari direttamente individuati dall'azienda sono quelli che effettivamente saranno coinvolti nella realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo. I destinatari potenziali sono coloro i quali potrebbero essere interessati ad usufruire delle misure di flessibilità adottate nel progetto. E' opportuno indicare la composizione percentuale per sesso dei destinatari, sia effettivi che potenziali. a) potenziali: M (%)______ F(%) _____ b) effettivi: M (%)______ F(%) _____

Ambito territoriale ________________________________ ____________
Costo complessivo (EURO) ________________________________

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Abstract (sintesi del progetto in massimo 30 righe)

____

____

Il contesto (descrivere il contesto territoriale o aziendale in cui si situa il progetto)

____

____

Intervento proposto (descrivere brevemente il contenuto e le finalità del progetto. In particolare descrivere a quali esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro il progetto risponde)

____

____

Per i progetti di cui alla lettera a) e d) indicare specificatamente la valenza di azione positiva specificando il tipo di intervento

____

____

Per i progetti di cui alla lettera b) indicare se il progetto prevede il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte

____

____

Per i progetti di cui alla lettera c) indicare se la sostituzione riguarda la figura (del titolare o del lavoratore autonomo) o singole funzioni

____

____

Soggetti destinatari (indicare i soggetti distinguendo tra quelli potenziali e quelli già immediatamente identificabili)

____

____

Nota bene
Con riferimento alle lettere a), b) e d), si precisa che i destinatari sono lavoratori dipendenti, mentre con riferimento alla lettera c), si ribadisce che i soggetti destinatari sono imprenditori o lavoratori autonomi. Per lavoratori autonomi si intendono quelli previsti dal codice civile ovvero le nuove figure professionali ex lege 30/2003, ad es. lavoratori a progetto**.**

GESTIONE DEL PROGETTO
Descrivere, se previste, le diverse fasi del progetto. Indicare i tempi di durata

____

____

Nota bene
Descrivere dettagliatamente le fasi di articolazione del progetto secondo la sequenza indicata nello Schema per la definizione del piano dei costi": Preparazione, Realizzazione, Diffusione dei risultati, Direzione e coordinamento, Costi amministrativi e generali.
E' inoltre opportuno indicare in questa sezione:

- l'eventuale contributo, di carattere finanziario e non (servizi, personale,...), messo a disposizione dall'azienda per sostenere il progetto e la sua realizzabilità (specificare il tipo di risorse e la fonte)
- gli eventuali progetti presentati e realizzati negli anni precedenti ai sensi di provvedimenti legislativi regionali o nazionali o di iniziative comunitarie finalizzati a sperimentare forme di flessibilità aziendale per favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro (specificare)

RISULTATI ATTESI
Descrivere sinteticamente i risultati previsti ______________________________

____

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

Indicare le modalità di monitoraggio del progetto e valutazione dei risultati ___________________

____

____

PREVENTIVO DELLE SPESE

Costo complessivo

Costi del personale	%	Costi operativi	%	Costo totale

Dettaglio dei costi per fase e tipo di attività (schema tipo)

Descrizione	Numero	Costo unitario	Costo totale	%
Fase/attività				
- spese personale interno (specificare il numero di persone e il relativo costo)				
- spese personale esterno (specificare il numero di persone e il relativo costo)				
- Altre spese				
- …..				
Costo fase				

Nota bene

La scheda "preventivo delle spese" rappresenta uno schema sintetico al fine di ottenere una visione immediata e di insieme dei costi che si prevede di sostenere per il progetto.
In questa sezione va comunque inserito anche un piano dei costi adeguatamente articolato e dettagliato nelle singole voci di spesa, **seguendo lo schema proposto nel piano finanziario (allegato n. 2 all'avviso di finanziamento per il 2008).** Qualora la proposta progettuale dell'azienda proponente indichi più scelte tra le tipologie a), b),c) e d) dovranno essere rispettivamente dettagliati i costi che si prevede di sostenere per la realizzazione di ogni tipologia progettuale indicata.

ALLEGATO 2

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

1° Modello

Tipologia a)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
MACROVOCE 1 - PREPARAZIONE - (non può superare il [illegible] % dell'importo totale del progetto)					
Analisi dei fabbisogni					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Individuazione destinatari					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Ideazione e progettazione dell'intervento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Redazione progetto di massima					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Progettazione esecutiva					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 1	**€ 0,00**	
			% macrovoce 1	**#DIV/0!**	
MACROVOCE 2 - REALIZZAZIONE - (non inferiore al [illegible] % dell'importo totale del progetto)					
Assunzione pers. in part time per sostituire dipendenti con esigenze di conciliazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Installazione postazione di telelavoro; noleggio PC; spese telefoniche e di collegamento in rete					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Gestione banca delle ore					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Eventuale affiancamento al personale assunto in part time o in telelavoro					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Eventuale altra azione di flessibilità (da specificare)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

1° Modello

Tipologia a)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
Eventuali altre misure di accompagn. alla conciliazione (non superiori al 15% della spesa di realizz.)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
					% voce di spesa #DIV/0!
Altre spese (da specificare)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 2	**€ 0,00**	
			% macrovoce 2	**#DIV/0!**	
MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI - (non può superare il [illegible] dell'importo totale del progetto)					
Relazione finale sull'attività svolta					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Elaborazione rapporti intermedi					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 3	**€ 0,00**	
			% macrovoce 3	**#DIV/0!**	
MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO - (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)					
Direzione del progetto					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Coordinamento del progetto					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese di trasferta del personale di direzione e di coordinamento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Monitoraggio e valutazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 4	**€ 0,00**	
			% macrovoce 4	**#DIV/0!**	

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

1° Modello

Tipologia a)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI - (non può superare il 10% dell'importo totale del progetto)					
Affitto di attrezzature					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Leasing di attrezzature					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Collegamenti telematici					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese telefoniche necessarie per i moduli didattici e di formazione a distanza					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Licenza d'uso software (costi rapportati alla durata del progetto)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Materiale per la formazione a distanza e per l'eventuale affiancamento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Assicurazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese postali e telefoniche					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Segreteria ed amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e ausiliario)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese per fidejussione bancaria o assicurativa					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese per eventuale revisione contabile					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 5	**€ 0,00**	
			% macrovoce 5	**#DIV/0!**	
			TOTALE (sub totali macrovoce 1, 2, 3, 4, 5)	**€ 0,00**	

Firma Legale Rappresentante

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

2 °Modello

Tipologia b)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
MACROVOCE 1. PREPARAZIONE - (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)					
Analisi dei fabbisogni					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Individuazione destinatari					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Ideazione e progettazione dell'intervento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Redazione progetto di massima					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Progettazione esecutiva					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			subt totale macrovoce 1	**€ 0,00**	
			% macrovoce 1	**#DIV/0!**	
MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE - (non inferiore al 75% dell'importo totale del progetto)					
Docenza					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Tutoraggio					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Realizzazione e gestione dei sistemi informativi					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Elaborazione materiale didattico					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese di trasferta del personale docente					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Eventuali altre misure di accompagnamento alla conc. (non sup. al 15% della spesa di realizzazione)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
					% voce di spesa #DIV/0!

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

2 °Modello

Tipologia b)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
Altre spese (da specificare)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			subt totale macrovoce 2	€ 0,00	
			% macrovoce 2	#DIV/0!	
MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI - (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)					
Relazione finale sull'attività svolta					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Elaborazione rapporti intermedi					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			subt totale macrovoce 3	€ 0,00	
			% macrovoce 3	#DIV/0!	
MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO - (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)					
Direzione del progetto					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Coordinamento del progetto					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese di trasferta del personale di direzione e di coordinamento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Monitoraggio e valutazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			subt totale macrovoce 4	€ 0,00	
			% macrovoce 4	#DIV/0!	
MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI - (non può superare il 10% dell'importo totale del progetto)					
Immobili per la realizzazione del progetto *					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Affitto di attrezzature					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Leasing di attrezzature					
					sub tot. voce di spesa € 0,00

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

2 °Modello

Tipologia b)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
Manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Collegamenti telematici: internet, accessi a banche dati					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese telefoniche necessarie per i moduli didattici e di formazione a distanza					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Licenza d'uso software (costi rapportati alla durata dell'azione)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Materiale per la formazione a distanza e per l'eventuale affiancamento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Assicurazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese postali e telefoniche					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Segreteria ed amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e ausiliario)					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese per fidejussione bancaria o assicurativa					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese per eventuale revisione contabile					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			subt totale macrovoce 5	**€ 0,00**	
			% macrovoce 5	**#DIV/0!**	
			TOTALE (sub totali 1, 2, 3, 4, 5)	**€ 0,00**	

* Affitto, ovvero costi riferiti alla spesa per il canone dei locali di sede corsuale, o della sede operativa per azioni diverse dalla formazione, se l'affitto si riferisce solo al periodo dell'attività progettuale; oppure quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo e alla superficie di utilizzo.

Firma Legale Rappresentante

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

3° Modello

Tipologia c)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
MACROVOCE 1. PREPARAZIONE (non può superare il 3% dell'importo totale del progetto)					
Individuazione del sostituto					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Progettazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 1	**€ 0,00**	
			% macrovoce 1	#DIV/0!	
MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE [illegible]					
Costi del compenso del sostituto					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Altre spese					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 2	**€ 0,00**	
			% macrovoce 2	#DIV/0!	
MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI (non può superare il 2% dell'importo totale del progetto)					
Relazione finale sull'attività svolta					
					sub tot. voce di spesa € 0,00

Elaborazione rapporti intermedi		
		sub tot. voce di spesa € 0,00
sub totale macrovoce 3	**€ 0,00**	
% macrovoce 3	#DIV/0!	
MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO - (non può superare il 2% dell'importo totale del progetto)		
Monitoraggio e valutazione		
		sub tot. voce di spesa € 0,00
sub totale macrovoce 4	**€ 0,00**	
% macrovoce 4	#DIV/0!	
MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI - (non può superare il 2% dell'importo totale del progetto)		
Spese postali e telefoniche		
		sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese per fidejussione bancaria o assicurativa		
		sub tot. voce di spesa € 0,00
Parcella per eventuale revisione contabile		
		sub tot. voce di spesa € 0,00
sub totale macrovoce 5	**€ 0,00**	
% macrovoce 5	#DIV/0!	
TOTALE (sub totali 1, 2, 3, 4, 5)	**€ 0,00**	

Firma Titolare

n.b. I costi relativi alle Macrovoci **1. Preparazione**; **3. Diffusione dei risultati**; **4. Direzione e coordinamento** si configurano quali voci di spesa ammissib

Schema per la definizione del piano dei costi - progetti di azioni positive per la flessibilità - art. 9 legge n. 53/2000

4° Modello

Tipologia d)

VOCI DI SPESA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	
MACROVOCE 1. PREPARAZIONE - (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)					
Analisi dei fabbisogni					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Individuazione destinatari					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Ideazione e progettazione dell'intervento					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Redazione progetto di massima					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Progettazione esecutiva					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
			sub totale macrovoce 1	€ 0,00	
			% macrovoce 1	#DIV/0!	
MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE - (non inferiore al 75% dell'importo totale del progetto)					
Docenza					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Tutoraggio					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Realizzazione e gestione dei sistemi informativi					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Elaborazione materiale didattico					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Spese di trasferta del personale docente					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Assunzione pers. in part time per sostituire dipendenti con esigenze di conciliazione					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Buoni per la fruizione di servizi					
					sub tot. voce di spesa € 0,00
Realizzazione di strutture e servizi					
					sub tot. voce di spesa € 0,00

Spese per il personale che gestisce strutture e servizi

sub tot. voce di spesa € 0,00

Installazione postazione di telelavoro, noleggio PC, spese telefoniche e di collegamento in rete

sub tot. voce di spesa € 0,00

Gestione banca delle ore

sub tot. voce di spesa € 0,00

Eventuale affiancamento al personale assunto in part time o in telelavoro

sub tot. voce di spesa € 0,00

Eventuale altra azione di conciliazione (da specificare)

sub tot. voce di spesa € 0,00

Eventuali altre misure di accompagn. alla conciliazione (non superiori al 15% della spesa di realizz.)

sub tot. voce di spesa € 0,00

% voce di spesa #DIV/0!

Altre spese (da specificare)

sub tot. voce di spesa € 0,00

sub totale macrovoce 2 € 0,00

% macrovoce 2 #DIV/0!

MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)

Relazione finale sull'attività svolta

sub tot. voce di spesa € 0,00

Elaborazione rapporti intermedi

sub tot. voce di spesa € 0,00

sub totale macrovoce 3 € 0,00

% macrovoce 3 #DIV/0!

MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO (non può superare il 5% dell'importo totale del progetto)

Direzione del progetto

sub tot. voce di spesa € 0,00

Coordinamento del progetto

sub tot. voce di spesa € 0,00

Spese di trasferta del personale di direzione e di coordinamento

sub tot. voce di spesa € 0,00

Monitoraggio e valutazione

sub tot. voce di spesa € 0,00

sub totale macrovoce 4 € 0,00

% macrovoce 4 #DIV/0!

MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI - (non può superare il 10% dell'importo totale del progetto)

Affitto attrezzature

sub tot. voce di spesa € 0,00

Leasing di attrezzature

sub tot. voce di spesa € 0,00

Manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà

sub tot. voce di spesa € 0,00

Collegamenti telematici

sub tot. voce di spesa € 0,00

Spese telefoniche necessarie per i moduli didattici e di formazione a distanza

sub tot. voce di spesa € 0,00

Licenza d'uso software (costi rapportati alla durata del progetto)

sub tot. voce di spesa € 0,00

Materiale per la formazione a distanza e per l'eventuale affiancamento

sub tot. voce di spesa € 0,00

Assicurazione

sub tot. voce di spesa € 0,00

Spese postali e telefoniche

sub tot. voce di spesa € 0,00

Segreteria ed amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e ausiliario)

sub tot. voce di spesa € 0,00

Spese per fidejussione bancaria o assicurativa

sub tot. voce di spesa € 0,00

Spese per eventuale revisione contabile

sub tot. voce di spesa € 0,00

sub totale macrovoce 5	**€ 0,00**
% macrovoce 5	#DIV/0!
TOTALE (sub totali macrovoce 1, 2, 3, 4, 5)	**€ 0,00**

Firma Legale Rappresentante

ALLEGATO 3

Elenco dei costi ammissibili relativi ai progetti di azioni positive per la flessibilità art. 9 legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni. Criteri generali di ammissibilità dei costi e specifiche.

Vengono di seguito esplicitati i criteri affinché il costo risulti ammissibile:

- il costo deve rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento;
- il costo deve essere direttamente ed esclusivamente imputabile al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento.

Il costo deve risultare:

- pertinente e imputabile con certezza ad azioni ammissibili;
- effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
- riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione del progetto ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi ascrivibili alla Macrovoce 1 "*Preparazione*" del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente.
- comprovabile fino all'atto che ha dato origine al costo;
- legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
- contabilizzato separatamente .

I seguenti costi sono da considerare inammissibili:

- gli oneri finanziari (ad esclusione della fideiussione relativa all'anticipo previsto per il progetto), gli interessi debitori, gli aggi e gli altri oneri meramente finanziari;
- le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali e di azioni per la tutela di interessi lesi;
- le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori di tipo mainframe;
- le spese per la costituzione e la gestione di consorzi, associazioni (anche temporanee) o gruppi di imprese.

RISORSE UMANE

Risorse umane interne

Il personale interno è legato all'azienda da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (lavoratori dipendenti).

Il costo del lavoro viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli.

Il metodo di calcolo, per l'individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli. Più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato dagli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di

ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al costo del lavoro così calcolato, andrà aggiunta l'IRAP che grava sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendistato, contratto di inserimento).
L'utilizzo di risorse interne è considerato un costo da imputare al progetto solo nel caso in cui dette risorse svolgano azioni necessarie alla realizzazione del progetto; al contrario, non è possibile imputare al progetto il costo di attività che rientrano nelle mansioni ordinariamente svolte dalla risorsa, a prescindere dalle azioni progettuali, né imputare il costo della mancata produzione. Ad esempio, in un'azione formativa in cui una lavoratrice al rientro dalla maternità segua un corso tenuto da una collega esperta, il costo della prima, essendo configurabile come mancato guadagno, non è imputabile, mentre lo è il costo della seconda.

Risorse umane esterne
Onde favorire la creazione di una cultura conciliativa in azienda e la permanenza nella stessa dei benefici derivanti dalla sperimentazione delle azioni di conciliazione contenute nel progetto, è auspicabile la partecipazione di personale interno a tutte le fasi del progetto.
Il ricorso a personale esterno è, in ogni caso, consentito, **quando non è possibile espletare tutte le attività progettuali con il ricorso a risorse interne e/o quando l'affidamento di parte delle azioni a risorse esterne risulti rispondente a criteri di economicità, da dimostrare in modo appropriato**.

Il soggetto che faccia ricorso a personale esterno si avvale generalmente di **singoli professionisti**. In tal caso, il personale esterno è legato all'azienda da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data. Il compenso del personale esterno deve essere calcolato sulla base dei massimali stabiliti dalla Circolare ministeriale n. 41/2003 al punto C.3.2 "*Apporti professionali esterni – compensi*". I massimali indicati per il personale esterno sono onnicomprensivi degli oneri fiscali, inclusa IVA (se dovuta) e previdenziali.

L'azienda può tuttavia richiedere di avvalersi di **soggetti terzi, diversi dalle persone fisiche,** laddove per la realizzazione del progetto siano necessari apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta (es: per la realizzazione di servizi, attività di formazione, selezione del personale, ecc.).
Per l'individuazione di tale soggetto, che dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta, dovranno essere acquisiti dal proponente almeno tre preventivi di spesa per la scelta del più conveniente.

Nel caso di progetti presentati da consorzi, gruppi o associazioni, anche temporanee, di imprese, le predette regole non si applicano, limitatamente alle ipotesi di affidamento della realizzazione delle attività progettuali ai soggetti associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo.

Trasferte
Con riferimento alle attività di docenza, tutoraggio, coordinamento o direzione del progetto, le regole che seguono sono applicabili solo nel caso di partecipazione ad azioni svolte al di fuori della sede abituale di servizio. Per quanto riguarda spese di viaggio, vitto e alloggio, tali oneri sono riconosciuti solo qualora l'interessato risieda in un comune diverso da quello della sede.

Spese di viaggio
Costi riferiti all'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aereo, quando la sede del progetto disti non meno di 300 Km dalla località di residenza;
- treno in 1a classe, nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 Km dalla località di residenza è ammesso l'utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo;
- mezzo pubblico extraurbano;
- mezzo proprio nei casi di oggettiva e dimostrabile impossibilità a raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici e di complessiva maggiore economicità. Nell'ambito dell'uso dell'automezzo viene riconosciuta un'indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di percorrenza.

Spese di vitto e alloggio
Rimborsi delle spese di vitto e alloggio sostenute durante lo svolgimento del progetto, strettamente riferite alle attività progettuali e debitamente documentate.

CATEGORIE DI COSTO PER MACROVOCI

MACROVOCE 1. PREPARAZIONE

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 1 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 3% per i progetti che rientrano nella tipologia c).
Per le tipologie a), b) e d) sono riconosciuti i costi riferibili a:
1. Analisi dei fabbisogni.
2. Individuazione destinatari.
3. Ideazione e progettazione dell'intervento.
4. Redazione progetto di massima.
5. Progettazione esecutiva.

E' importante che i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano – in ogni caso – proporzionati alla complessità delle azioni progettate e al numero di destinatari coinvolti dal progetto, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti. A mero titolo di esempio, laddove l'organico aziendale sia molto contenuto, le attività relative alle prime due voci possono esaurirsi nello spazio di poche ore; se il progetto consiste in un'azione semplice (una sostituzione di personale in part-time o un telelavoro) probabilmente non è strettamente indispensabile coinvolgere un progettista esterno e, comunque, difficilmente la progettazione esecutiva si discosterà da quella di massima.
Inoltre, se soggetti quali i sindacati o la rete delle Consigliere di parità forniscono un contributo alla redazione del progetto, non è possibile, a regole vigenti, prevedere - a carico del progetto stesso - somme in loro favore, perché si presume che essi agiscano nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per la tipologia c) sono riconosciuti i costi riferibili a:
1. Individuazione del sostituto.
2. Progettazione

MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE

Si intendono i costi relativi all'effettiva attuazione delle azioni progettuali.
L'ammontare dei costi relativi alla Macrovoce 2 non può essere inferiore al 75% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d), al 90% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

Costi riferibili alla tipologia a):

1. Assunzione di personale in part time per sostituire dipendenti con esigenze di conciliazione:
   - il costo è riconosciuto solo in caso di nuova assunzione e solo fino all'80% del costo delle ore corrispondenti a quelle non lavorate dalla persona cui è stato concesso il part-time per motivi di conciliazione.
   - non è riconosciuto il costo del lavoratore assunto in sostituzione di una risorsa assente per congedo di maternità, paternità o parentale, ovvero per congedi e riposi previsti dalla legge 104/92 o da altra disposizione di legge, poiché in questo caso, non vi è alcuna azione sperimentale e/o innovativa, avendo l'ordinamento già provveduto a tutelare le relative esigenze di conciliazione in via obbligatoria;
   - in casi eccezionali, adeguatamente motivati, è possibile finanziare i costi (nella misura sopra specificata dell'80%) sostenuti per l'assunzione di nuove risorse a fronte di esigenze diverse dalla sostituzione di personale in part-time, sempre che i relativi costi risultino proporzionati al raggiungimento degli obiettivi dichiarati e strettamente necessari per la riuscita della concreta azione conciliativa progettata (es: figura *jolly* di supporto a gruppi di lavoratori con esigenze di conciliazione per i quali vengono attivate particolari misure di flessibilità).
2. Installazione postazione di telelavoro; noleggio PC; spese telefoniche e di collegamento in rete.
   - si fa presente che dall'esperienza maturata risulta che il costo medio di una postazione di telelavoro, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati, generalmente non supera l'importo di € 3.000.
3. Gestione banca delle ore:
   - non è possibile imputare al progetto il costo relativo all'intera retribuzione dei lavoratori cui competono compiti di gestione del personale e, quindi, di gestione della banca delle ore; sarà possibile, invece, imputare la retribuzione di quelle ore che, in seguito all'introduzione di un sistema nuovo, saranno presumibilmente spese per l'avvio e la normalizzazione della procedura.
4. Eventuale affiancamento al personale assunto in part time o in telelavoro.
   - l'affiancamento può essere finanziato ove proporzionato - per durata, contenuti e costi - rispetto alle funzioni esercitate dal sostituto;
   - generalmente, poiché l'affiancamento che si fa al personale neo assunto è un *training on the job*, esso non può avere costi eccessivi, anche quando la sostituzione riguarda livelli di inquadramento piuttosto elevati (es. se il direttore in persona fa un affiancamento di un mese al sostituto di una persona addetta alla segreteria, non potrà essere chiesto di coprire il costo delle ore di affiancamento al prezzo della prestazione d'opera del direttore).
5. Eventuale altra azione di flessibilità da specificare.

6. Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione (non superiore al 15% della spesa di realizzazione).
   - nel caso di azioni di informazione e diffusione rivolte ai lavoratori in merito agli strumenti di conciliazione esistenti e fruibili in azienda, nonché di azioni di consulenza finalizzate all'orientamento, al sostegno motivazionale (*coaching*) o al sostegno alla gestione delle mutate condizioni di vita familiare e lavorativa (*counselling*), i costi, in caso di realizzazione tramite risorse esterne, dovranno rientrare nei massimali previsti dalla Circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro al punto C.3.2 "*Apporti professionali esterni – compensi*".
7. Eventuali altre spese da specificare.

Costi riferibili alla tipologia b):

1. Docenza.
2. Tutoraggio.
3. Realizzazione e gestione dei sistemi informativi.
4. Elaborazione materiale didattico.
5. Spese di trasferte del personale docente.
6. Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione (non superiore al 15% della spesa di realizzazione)[1].
7. Eventuali altre spese da specificare.

Relativamente all'importo massimo da corrispondere ai formatori, si richiamano i massimali previsti dalla Circolare 41/2003 del Ministero del Lavoro.
Si precisa, in proposito che la scelta della tipologia di docente/formatore da utilizzare all'interno di un progetto, da supportare con documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti da parte del docente/formatore (es. *curriculum vitae*), deve altresì essere congrua rispetto alla tipologia di azione formativa prevista, nonché al numero dei destinatari della formazione e alle mansioni dagli stessi svolte.

Costi riferibili alla tipologia c):

1. Costi del compenso del sostituto:
   - il costo del sostituto deve essere esplicitamente riferito a un parametro quantitativo coerente con l'attività svolta dal richiedente la sostituzione;
   - devono essere presentati documenti idonei a dimostrare il volume di affari del lavoratore che chiede la sostituzione (ad es. la copia delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti);
   - il costo della sostituzione è finanziabile solo in presenza di comprovate esigenze di conciliazione, con indicazione dei motivi per i quali risultino impossibili o insoddisfacenti altre soluzioni, al fine di mantenere il proprio volume di affari e prevenire probabili perdite;
   - **il costo della sostituzione non può, in nessun caso, superare il tetto massimo di €35.000**.
2. Altre spese.

[1] In merito si rimanda al punto 6 dei costi riferibili alla tipologia a).

Costi riferibili alla tipologia d):

Si precisa che, laddove non diversamente specificato, per i seguenti costi valgono le stesse indicazioni fornite in merito alle tipologie a) e b).

1. Docenza.
2. Tutoraggio.
3. Realizzazione e gestione dei sistemi informativi.
4. Elaborazione materiale didattico.
5. Spese di trasferte del personale docente.
6. Assunzione personale part-time per sostituire i dipendenti con esigenze di conciliazione.
7. Buoni per la fruizione di servizi (ad esempio, assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, ludoteche, centri estivi, ecc):
   - il relativo costo è imputabile al progetto nella **misura massima del 50% dell'importo complessivo del buono** e a condizione che:
     1. il buono sia calcolato al netto di eventuali contributi erogati da enti territoriali competenti, di cui nel progetto dovrà essere indicata la misura;
     2. nel periodo di realizzazione delle attività progettuali, la fruibilità dello stesso sia garantita in via generale a tutti i lavoratori che si vengano a trovare nelle medesime condizioni, al fine di evitare effetti di discriminazione. A tal fine, al di là dell'individuazione puntuale dei beneficiari determinati, in sede di progettazione sarà importante effettuare una stima accurata del numero dei destinatari potenziali con il relativo costo (indicato separatamente), fermo restando che il pagamento conclusivo riguarderà solo le somme effettivamente spese risultanti a consuntivo alla chiusura del progetto;
     3. il progetto si presenti come innovazione sperimentale finalizzata alla verifica dell'introduzione in forma stabile della misura all'interno dell'impresa, per cui il finanziamento assume la forma di un supporto allo *start-up* di nuove strategie per la conciliazione.
8. Realizzazione di strutture e servizi.
   - è esclusa la possibilità di costruzione di nuovi fabbricati, mentre ne è ammessa la ristrutturazione, per le quote di competenza del progetto;
9. Spese per il personale che gestisce strutture e servizi.
   - ad esempio, è ammesso (nei limiti dell'80%) il costo dell'assunzione di nuovi operatori nell'asilo nido aziendale già esistente, ove necessaria al fine dell'ampliamento del servizio in funzione di particolari esigenze di conciliazione degli utenti;
   - ad esempio, è ammesso (nei limiti dell'80%) il costo dell'assunzione di figure quali baby sitter o operatori per l'assistenza domiciliare, di cui i lavoratori possono chiedere di fruire in occasione di momenti critici relativi alla disponibilità di servizi e in occasione delle emergenze, fermo restando che il pagamento conclusivo riguarderà solo le somme effettivamente spese risultanti a consuntivo alla chiusura del progetto;
10. Installazione postazione di telelavoro; noleggio PC; spese telefoniche e di collegamento in rete.
11. Gestione banca delle ore.
12. Eventuale affiancamento al personale assunto in part time o in telelavoro.
13. Eventuale altra azione di conciliazione da specificare.

14. Eventuali altre misure di accompagnamento alla conciliazione (non superiore al 15% della spesa di realizzazione)[2].
15. Eventuali altre spese da specificare.

MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 3 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 2% per i progetti che rientrano nella tipologia c).
Per tutte le tipologie di progetto sono riconosciuti i costi riferibili a:
1. Elaborazione rapporti intermedi.
2. Relazione finale sull'attività svolta.

E' importante che anche i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano – in ogni caso – proporzionati alla complessità delle azioni progettate, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti.

MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 4 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 2% per i progetti che rientrano nella tipologia c).
Per le tipologie a) - b) e d) sono riconosciuti i costi riferibili a:
1. Direzione del progetto.
2. Coordinamento del progetto.
3. Spese di trasferta del personale di direzione e coordinamento.
Per tutte le tipologie progettuali sono riconosciuti i costi riferibili al monitoraggio e alla valutazione.

E' importante che anche i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano – in ogni caso – proporzionati alla complessità delle azioni progettate, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti.

MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 5 non può superare il 10% del totale dell'importo del progetto per i progetti che rientrano nelle tipologie a), b) e d) e il 3% per i progetti che rientrano nella tipologia c).

Costi riferibili a:

<u>1. Immobili (per la realizzazione dei progetti che rientrano nella **tipologia b) e d)**):</u>

- Affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa per il canone dei locali di sede corsuale, o della sede operativa per azioni diverse dalla formazione, se l'affitto si riferisce solo al periodo dell'attività

[2] In merito si rimanda al punto 6 dei costi riferibili alla tipologia a).

progettuale; oppure la quota di spesa risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo di utilizzo e alla superficie di utilizzo.

2. Attrezzature e materiali (per la realizzazione di progetti con **tipologia a**), **b)** e **d)**:

Sono ammissibili i seguenti costi per le attrezzature, i software, gli elaboratori di tipo PC, gli arredi ed i beni strumentali:

- Affitto di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di competenza del progetto.
- Leasing di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di competenza del progetto.
- Manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà: sono ammesse le spese relative agli interventi di carattere ordinario, finalizzati a mantenere efficiente l'utilizzo delle attrezzature.
- Collegamenti telematici: internet, accessi a banche dati.
- Spese telefoniche necessarie per i moduli didattici e di formazione a distanza.
- Licenza d'uso software: possono essere imputati i costi relativi alla licenza d'uso software rapportati alla durata dell'azione.
- Materiale per la formazione a distanza e per eventuale affiancamento.
- Altro materiale strettamente necessario alla realizzazione del progetto.

3. Costi di gestione

Per le **tipologie a)**, **b)** e **d)** sono riconosciuti i costi riferibili a:

- Assicurazioni, ovvero i costi riferiti alle spese per garantire la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate. I relativi costi, risultanti da un apposito contratto, saranno imputati per quota parte sempre che il contratto non sia stato stipulato per la sola attinenza del progetto.
- Spese postali e telefoniche, ovvero i costi riferiti alle spese telefoniche; qualora non vi sia una linea attivata appositamente, si ammette un costo non superiore al 10% delle spese telefoniche dell'operatore.
- Segreteria e amministrazione (personale amministrativo, di segreteria e ausiliario). Tali attività possono essere prestate da risorse umane interne o esterne.
- Spese per fideiussione bancaria o assicurativa.
- Parcella per l'eventuale revisione contabile.

Per la **tipologia c)** sono riconosciuti i costi riferibili a:

- Spese postali e telefoniche (solo se strettamente riferite alla sostituzione e debitamente documentate).
- Spese per fideiussione bancaria o assicurativa.
- Parcella per l'eventuale revisione contabile.

ALLEGATO 4

INFORMATIVA
ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di necessità, liceità, correttezza, e trasparenza, nonché al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nei progetti, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;
5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti i finanziamenti potranno essere oggetto di diffusione in occasione della pubblicazione delle graduatorie nonché, tramite un manuale per le buone prassi, nell'ambito delle attività di promozione delle misure di conciliazione, prescritte dall'articolo 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
6. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento;
7. titolare nonché responsabile del trattamento è il titolare dell'ufficio che dispone il pagamento (*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia);*
8. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo[1].

---

[1] *Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

ALLEGATO 5

DICHIARAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI

di cui all'art. 44 del d.lgs. 198/2006 (già art. 2 della legge 125/1991)

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………

nato/a ……………………………………………………………………………………

il …………………………………………………………………………………………

e residente in ……………………………………………………………………………

(indirizzo) ………………………………………………………………………………

in qualità di rappresentante legale dell'azienda proponente il progetto…………………………………………………………………………(*titolo del progetto*), dichiaro, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, di non aver richiesto per lo stesso progetto finanziamenti ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" (già art. 2 della legge 125/1991)[1].

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante

[1] Articolo 44 D.Lgs. 198/2006:
1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*).
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8

ALLEGATO 6

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RICHIESTA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………

nato/a ……………………………………………………………………………………

il ……………………………………………………………………………………………

e residente in ………………………………………………………………………………

(*indirizzo*) …………………………………………………………………………………

in qualità di rappresentante legale dell'azienda proponente il progetto ……………………………………………………………………………(*titolo del progetto*), dichiaro, per tutte le informazioni contenute nella presente domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445[1], di essere consapevole delle sanzioni

---

[1] **DPR 445/2000**

Art. 46. (R) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato **(R)**

Art. 47. (R) *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. **(R)**

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante

---

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. **(R)**
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. **(R)**
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. **(R)**

Art.71. (R) *Modalità dei controlli.*
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. **(R)**
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. **(R)**
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. **(R)**
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. **(R)**.

Art. 75. (R) *Decadenza dai benefici.*
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76. (L) *Norme penali.*
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

ALLEGATO 7

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
(articolo 46 d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ____
(cognome) *(nome)*

nato a ________________ (___) il ______________________________
(luogo) *(provincia)* *(giorno, mese, anno)*

e residente a ________________ in ______________________________
(luogo) *(indirizzo)*

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

che la propria famiglia si compone di:

1. ____________________ nato/a il ____________ a ____________
(cognome e nome) *(giorno, mese, anno)* *(luogo)*

____
(indicare il rapporto con il dichiarante)

2. ____________________ nato/a il ____________ a ____________
(cognome e nome) *(giorno, mese, anno)* *(luogo)*

(indicare il rapporto con il dichiarante)

3. ____________________ nato/a il ____________ a ____________
(cognome e nome) *(giorno, mese, anno)* *(luogo)*

____
(indicare il rapporto con il dichiarante)

4. ____________________ nato/a il ____________ a ____________
(cognome e nome) *(giorno, mese, anno)* *(luogo)*

____
(indicare il rapporto con il dichiarante)

____________ ______________________________
.*(luogo e data)* *(Firma del dichiarante, per esteso e leggibile)**

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 N. 445

08A00893

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione degli effetti dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

A seguito di scambio di note verbali tra le parti, si è proceduto alla denuncia, come previsto dall'art. 18, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975, ratificato con legge 13 aprile 1977, n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1977.

Pertanto l'accordo cesserà di produrre i suoi effetti a partire del 1° settembre 2008.

08A00715

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 9 gennaio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Paola Nardini, Console onorario della Repubblica federale di Germania in Venezia.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 10 gennaio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Atiyeh Isber, Console onorario della Repubblica Araba Siriana in Milano.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 9 gennaio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Vanadia, Console generale onorario della Repubblica popolare del Bangladesh in Catania.

08A00737

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999. n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese cessano l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 39 del 17 gennaio 2008, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullamento dei relativi marchi d'identificazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
491 FI	SARTIANI E SARTIANI S.A.S.	FIRENZE	-	4
666 FI	D'ART DI BIANCHI GRAZIA S.N.C.	FIRENZE	3	-
1325 FI	OTAR S.A.S	FIRENZE	4	-
1562 FI	FRANCO CASTRO MONICA DOMINIQUE	FIRENZE	2	-
1620 FI	FREDIANI MASSIMILIANO	FIRENZE	3	-
1625 FI	EURO ARGENTO DI CELLI E LOMBARDI S.N.C.	SCANDICCI	2	-
1663 FI	DELLA ROCCA RAIMONDO	BORGO SAN LORENZO	1	-
1693 FI	GARUGLIERI LEONARDO	FIRENZE	2	
1724 FI	DANIELE SPONZA	FIRENZE	2	-
1749 FI	STILE DI PALLANTI FABIO	FIRENZE	3	-
1773 FI	A.M.ORE DI PIETRA DI MATTEO CONTE	FIRENZE	-	-

Si rende noto, che la seguente impresa ha depositato denuncia di smarrimento di parte dei punzoni in dotazione:

n. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni smarriti
757 FI	COINART S.R.L.	FIRENZE	1

Si diffidano dall'uso gli eventuali deterioramenti dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

08A00713

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-034) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale € 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico € 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5a SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.